

# REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA COMPONENTE STUDENTESCA

## PREMESSA

Il presente Regolamento viene redatto nel rispetto:

- dei Decreti Delegati del '74;
- delle leggi speciali ad essi successive;
- del recente Contratto Collettivo Nazionale del comparto scuola;
- del DPR del 24 giugno '98 n. 249 recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola media superiore, modificato dal DPR del 21 - 11 - 2007, n. 235;
- dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana la quale riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali nelle quali esprime la sua personalità (art. 2), enuncia il principio di uguaglianza (art. 3) e riconosce il diritto allo studio (art. 34);
- delle considerazioni avanzate dal Comitato studentesco in rappresentanza degli alunni dell'Istituto.

## DISPOSIZIONI GENERALI

Questo documento mira a potenziare tutta l'attività didattica e organizzativa, al fine di garantire la formazione professionale, culturale e umana degli alunni.

L'Istituto deve essere considerato come una comunità nella quale ognuno, nel democratico e civile rispetto dei ruoli, con pari dignità e senso di responsabilità, agisce per la costruzione di una società migliore in termini di progresso, solidarietà, libertà e giustizia.

## DIRITTI

**Art. 1** - Lo studente ha diritto ad una formazione umana, culturale e professionale qualificata. I rappresentanti di classe, hanno diritto a segnalare al Consiglio di classe i casi di difficoltà generalizzata di comprensione non imputabili a disimpegno o superficialità nello studio.

**Art. 2** - Lo studente ha diritto a seguire le lezioni e le altre attività didattiche in un ambiente tranquillo e sereno. La scuola si impegna a garantire lo svolgimento delle attività didattiche nelle migliori condizioni ambientali rimuovendo tutti gli eventuali ostacoli che dovessero impedirlo. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e aiuta gli alunni ad esprimere e coltivare i loro interessi. Pertanto, si riconosce il diritto di sviluppare nelle ore pomeridiane anche tematiche liberamente scelte e di realizzare iniziative autonome, ai sensi della normativa vigente sulle attività integrative e complementari.

**Art. 3** - La scuola tutela la riservatezza della vita privata dei giovani. Di questo terranno conto i docenti, gli organi collegiali ed ogni altro operatore della scuola, ciascuno nell'esercizio delle proprie funzioni. Non è lecita la somministrazione di questionari volti a conoscere aspetti strettamente privati della vita familiare e personale degli alunni, se non in forma esclusivamente anonima, né, tantomeno, è possibile svolgere elaborati su specifiche problematiche personali e familiari senza l'espreso consenso della classe.

**Art. 4** - Gli alunni hanno la possibilità di avanzare proposte organizzative tramite le Assemblee di Classe e d'Istituto, nonché attraverso il Comitato studentesco.

**Art. 5** - Gli studenti hanno diritto ad una valutazione tempestiva, trasparente, globale e compiuta, attraverso un congruo numero di verifiche. Il giudizio conseguente ad una verifica deve risultare trasparente e formativo.

Il voto attribuito alle prove orali dovrà essere comunicato all'alunno al termine dell'interrogazione o, al massimo, durante la lezione successiva. Per le prove scritte, grafiche o pratiche, non oltre il 15° giorno dall'effettuazione delle prove stesse. In linea di massima, compatibilmente con le necessità imposte dalle scadenze previste, si evita di programmare più di una verifica scritta al giorno. L'insegnante non può attribuire voti negativi per motivi puramente disciplinari.

**Art. 6** - Al fine di ridurre al minimo la dispersione scolastica e le lacune degli alunni, l'Istituto può predisporre, compatibilmente con i fondi a disposizione, attività di recupero e sostegno didattico per gli alunni che incontrano difficoltà (cap. 4° del P.O.F).

**Art. 7** - Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

**Art. 8** - Gli studenti hanno il diritto di riunirsi in assemblea di classe e d'Istituto, nei locali della scuola (nel primo caso), o anche in altre sedi (nel secondo). I Rappresentanti di Classe possono dar vita ad un Comitato studentesco.

**Art. 9** - Gli alunni possono utilizzare i locali dell'Istituto anche nelle ore pomeridiane, sia per attività curricolari che extracurricolari, a condizione che abbiano chiesto ed ottenuto l'autorizzazione del Dirigente Scolastico. Alla medesima condizione è possibile la presenza di persone esterne alla scuola.

**Art. 10** - Gli alunni possono comunicare con il Dirigente Scolastico anche servendosi delle apposite cassette postali situate all'ingresso dell'Istituto. In casi particolari (denunce di episodi di bullismo o di vandalismo, ecc.), per garantire la riservatezza, le missive possono anche essere anonime.

## DOVERI

### NORME COMPORTAMENTALI GENERALI

**Art. 11** - Gli studenti devono:

- frequentare regolarmente le lezioni;
- giustificare l'assenza al rientro a scuola o al massimo entro il secondo giorno; in mancanza sarà avvisata la famiglia ed eventualmente sarà applicata la sanzione prevista all'art. 30;
- seguire con attenzione e diligenza le attività didattiche;
- impegnarsi assiduamente nello studio di tutte le discipline;
- informarsi, in caso di assenza dovuta a qualsiasi motivo, circa gli argomenti che potrebbero essere oggetto di verifica;
- iscriversi alla classe successiva entro i termini fissati dal MIUR e successivamente sono tenuti alla conferma dell'iscrizione entro la prima decade di luglio, fatta eccezione per gli alunni delle quinte classi che non abbiano superato gli esami di Stato i quali, invece, dovranno confermare l'iscrizione entro il 30 luglio;
- comportarsi con rispetto e cortesia nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale ATA e dei loro compagni;
- riservare particolare attenzione al saluto, inteso come segno di cordialità e rispetto, per migliorare la civile convivenza;
- mantenere sempre un comportamento dignitoso e consono all'ambiente;
- evitare urla ed espressioni scorrette;
- curare l'igiene della propria persona e degli spazi che utilizzano;
- presentarsi a scuola forniti di tutto l'occorrente necessario per seguire in modo proficuo le lezioni;
- osservare con precisione e puntualità le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti nell'Istituto.

**Art. 12** - Gli alunni sono responsabili della buona conservazione delle aule, dei banchi e di ogni altra struttura o attrezzatura dell'Istituto. Gli alunni che dovessero provocare danni, colposi o dolosi, sono tenuti al risarcimento ed eventualmente assoggettati alle sanzioni disciplinari di cui all'art. 33.

**Art. 13** - Gli alunni sono responsabili dei propri beni personali di cui la Scuola non risponde.

**Art. 14** - E' vietato fumare nei locali all'interno della scuola. A tal proposito il Dirigente nomina i responsabili per l'accertamento della violazione e per l'applicazione della relativa sanzione.

**Art. 15** - E' assolutamente vietato l'uso del cellulare in classe (ai sensi delle Circ. Min. 15/03/07 e 30/11/2007).

**Art. 16** - E' vietato manomettere il registro di classe, il registro personale dei docenti e qualunque altro documento ufficiale della scuola.

#### **NORME COMPORTAMENTALI SPECIFICHE**

##### **Art. 17 - ORARIO DELLE LEZIONI.**

Gli alunni devono entrare in Istituto al suono della prima campana e raggiungere le proprie aule.

Considerata la pendolarità di moltissimi alunni, può, in via eccezionale, essere giustificato un ritardo per accertati motivi di trasporto **fino alle ore 08:15**. Dopo le ore **08:15** lo studente può entrare alla seconda ora senza passare per la presidenza. Il docente annota sul registro di classe l'entrata dello studente alla seconda ora. In caso di ritardi, reiterati o ingiustificati, sia individuali che di massa, segnalati al Dirigente Scolastico e al coordinatore di classe dall'insegnante in servizio, si applicheranno le sanzioni disciplinari di cui all'art. 30.

Al termine delle lezioni, e solo dopo il suono della campana dell'ultima ora, gli alunni devono uscire ordinatamente dalle aule.

##### **Art. 18 - ASSENZE.**

Gli alunni devono giustificare le assenze il giorno del rientro sull'apposito libretto da ritirare presso l'Ufficio alunni dell'Istituto. La giustificazione è firmata dal genitore o da chi ne fa le veci, per gli alunni minorenni, personalmente per gli alunni maggiorenni. I giorni di assenza non consecutivi devono essere giustificati separatamente. Le giustificazioni sono controllate dall'insegnante in servizio alla prima ora e, se regolari, sono annotate sul registro di classe. In mancanza della giustificazione nei due giorni successivi all'assenza, l'alunno è soggetto a sanzioni disciplinari. Dopo 5 giorni consecutivi di assenza dovuta a malattia, per essere riammessi è indispensabile presentare un certificato medico che attesti la guarigione.

##### **Art. 19 - ASSENZE DI MASSA.**

Sono considerate assenze di massa quelle che, in una classe, coinvolgono il 50% degli alunni. L'alunno ha la possibilità di regolarizzare la propria situazione producendo un documento probatorio se maggiorenne, mediante l'intervento di un genitore se minorenne. Le assenze di massa sono considerate ingiustificate e sono passibili di sanzioni disciplinari.

##### **Art. 20 - USCITE ANTICIPATE DALL'ISTITUTO.**

L'uscita anticipata è consentita, in via eccezionale, con autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore, in casi di improvvisa e motivata necessità. La richiesta, debitamente sottoscritta dall'avente titolo è presentata dall'alunno all'Ufficio di Presidenza prima dell'inizio delle lezioni. Il Dirigente Scolastico ne valuterà la congruenza. Per le uscite anticipate il docente deve segnare sul registro personale sia le ore intere di assenza sia la frazione superiore a mezz'ora.

##### **Art. 21 - USCITE DALL'AULA.**

Gli alunni non possono chiedere di uscire dall'aula nella prima ora di lezione e nell'ora successiva alla ricreazione, salvo casi particolari. Nel caso in cui il docente in servizio accordi il permesso, di norma ad una persona per volta, l'uscita è consentita per il tempo strettamente necessario. E' vietato uscire dall'aula durante il cambio d'ora o in occasione di

momentanee assenze dei docenti. Gli alunni devono rivolgersi ad un collaboratore scolastico per le richieste di fotocopie; devono chiedere l'autorizzazione al docente in servizio per conferire con alunni di altre classi, con la Presidenza o per rivolgersi al personale degli uffici amministrativi,

#### **Art. 22 - RICREAZIONE.**

La ricreazione deve essere svolta all'interno dell'aula o del recinto dell'Istituto. **E' assolutamente vietato allontanarsi dall'Istituto e accedere all'area adiacente al Liceo scientifico, lungo tutta la cancellata.**

Gli alunni hanno l'obbligo di servizi degli appositi contenitori per i rifiuti. Al suono della campana, gli alunni devono rientrare con sollecitudine in aula. Per l'utilizzo dei distributori automatici gli alunni devono rispettare rigorosamente l'apposito regolamento.

#### **Art. 23 - USO DELLA BIBLIOTECA D'ISTITUTO.**

Gli alunni hanno diritto di consultare libri e riviste della biblioteca. E' possibile il comodato di qualunque testo o rivista, fatta eccezione per le opere a carattere enciclopedico. La restituzione deve avvenire entro 30 giorni dalla consegna.

L'incaricato richiederà l'apposizione di una firma al momento della consegna. E' possibile usufruire del servizio anche durante il periodo estivo, rivolgendosi alla segreteria. La fruizione dei testi deve avvenire con la dovuta cura e nel rispetto dei termini per la riconsegna. Le spese eventuali per il recupero dei volumi non riconsegnati, sono a carico dei responsabili.

#### **Art. 24 - SCIOPERO DEI DOCENTI.**

In occasione di scioperi o assemblee dei docenti, gli alunni, che saranno preventivamente informati, hanno l'obbligo di informare, a loro volta, i genitori, in particolare se si tratta di alunni minorenni.

#### **Art. 25 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE.**

Durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione gli studenti devono rispettare l'apposito regolamento e tutti i doveri e le norme comportamentali.

#### **Art. 26. LABORATORI.**

Nei laboratori gli alunni hanno l'obbligo di rispettare le norme di sicurezza, il patrimonio e l'apposito regolamento.

#### **Art. 27 - PALESTRA.**

In palestra gli alunni hanno l'obbligo di rispettare le norme di sicurezza, il patrimonio e l'apposito regolamento.

#### **Art. 28 - USCITE DI SICUREZZA.**

Le uscite di sicurezza devono essere usate solo in caso di emergenza, durante la ricreazione e al termine delle lezioni, rispettando le norme di sicurezza e comportamentali.

### **RESPONSABILITA' DISCIPLINARE**

#### **Art. 29 - DISPOSIZIONE INTRODUTTIVA.**

- La scuola educa gli studenti al rigoroso rispetto degli altri, in particolare dei diversi, e si attiva per prevenire ogni forma di comportamento tendente alla sopraffazione dell'altro, all'insulto, alla minaccia, al ricatto, al vandalismo e al bullismo.
- Il presente Regolamento, nell'individuare le inosservanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti a comminarle e il relativo procedimento, ha tenuto conto dei seguenti criteri:
  - le sanzioni hanno sempre finalità educativa e mirano a rafforzare il senso di responsabilità e al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale e comunque a vantaggio della comunità scolastica;
  - la responsabilità disciplinare è personale;
  - nessuna sanzione può essere comminata senza una contestazione di addebiti, anche solo verbale;
  - le sanzioni non possono influire sulla valutazione del profitto;
  - in nessun caso è possibile punire la manifestazione delle proprie opinioni se espresse in modo corretto e senza arrecare offese ad altri;
  - le sanzioni sono sempre temporanee, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, del D.P.R. n. 235 del 21 - 11 - 2007, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno;
  - allo studente è offerta la possibilità di convertire la sanzione comminata in attività a favore della comunità scolastica, tranne casi di particolare gravità nei quali è sconsigliato il rientro nella comunità scolastica di appartenenza (art. 1, c. 5 e 10 DPR 235/2007).

#### **Art. 30 - SANZIONI.**

Le sanzioni sono le seguenti:

- Rimprovero verbale o richiamo scritto per mancanze lievi a giudizio del Docente o del Dirigente Scolastico.
- Allontanamento dalla lezione per comportamenti che turbano o intralciano il regolare andamento dell'attività didattica della classe.
- Rientro a scuola, per i minorenni, solo se accompagnati dai genitori per mancata presentazione della giustificazione di un'assenza entro il 2° giorno successivo alla stessa, per reiterati ritardi ingiustificati, per reiterati comportamenti scorretti e per mancata presenza a scuola in caso di assenza di massa.
- Al terzo ritardo ingiustificato è comminata direttamente la sanzione disciplinare di due giorni di sospensione con obbligo di frequenza. La sanzione è raddoppiata per gli eventuali tre ritardi ingiustificati. È considerato ritardo l'entrata dopo le ore 08:15.

Il Consiglio di Classe, in relazione a proprie motivate valutazioni, può applicare deroga alla sanzione.

Il formale provvedimento di sospensione sarà emessa dal Dirigente scolastico su segnalazione scritta del Coordinatore di Classe.

- Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni per fatti che turbano il regolare andamento delle attività in Istituto, per grave o reiterata inosservanza delle norme comportamentali, per mancato rispetto del patrimonio scolastico, per irriverenza, ingiuria nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti o del personale ATA, per arbitrario abbandono dell'aula o dell'Istituto, per reiterate assenze di massa, per manifestazioni di violenza fisica e psichica esercitate nei confronti dei compagni.
- Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni o per l'intero anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato, o per i casi meno gravi, l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, per reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (art. 1, comma 9 e 9-bis del D.P.R. n. 235 del 21 – 11 – 2007).
- Le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica si possono irrogare soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti che provano che l'infrazione disciplinare è stata effettivamente commessa dallo studente incolpato.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla commissione di esame e si applicano anche ai candidati esterni.
- Nell'accertamento delle responsabilità e nell'irrogazione delle sanzioni disciplinari, bisogna valutare e distinguere:
  - le situazioni occasionali o mancanze determinate da circostanze fortuite;
  - le situazioni abituali o a gravi mancanze che indichino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui, in particolare dell'istituzione scolastica e delle sue componenti;
  - l'atteggiamento che si esprime in manifestazioni di sopruso e di violenza esercitate nei confronti dell'istituzione educativa, degli insegnanti, dei compagni, in particolare di quelli più deboli.

#### **Art. 31 - ORGANI COMPETENTI PER LE SANZIONI.**

Le sanzioni sono comminate nel modo seguente:

- 1) il Dirigente Scolastico e/o il Docente commina allo studente il rimprovero verbale, l'allontanamento dalla lezione e il richiamo scritto;
- 2) il Dirigente Scolastico commina allo studente il rientro in Istituto accompagnato dai genitori;
- 3) il Consiglio di classe adotta verso lo studente l'allontanamento dalla comunità scolastica per un numero di giorni fino a quindici. Su richiesta del Coordinatore di Classe, il Dirigente Scolastico può convocare d'urgenza e riunire immediatamente il Consiglio di classe (docenti, rappresentanti degli studenti e dei genitori) che potrà eventualmente comminare una sanzione non superiore a due giorni di sospensione con obbligo di frequenza;
- 4) il Consiglio d'Istituto adotta verso lo studente le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un numero di giorni superiori a quindici, quelle che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale oppure la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

#### **Art. 32 - IMPUGNAZIONI.**

Contro la sanzione, chiunque vi abbia interesse, può fare ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della stessa, al Comitato di garanzia dell'Istituto che decide entro il termine di dieci giorni.

Avverso la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica è ammesso ricorso al Direttore Generale Regionale entro quindici giorni da chiunque vi abbia interesse.

#### **Art. 33 - COMITATO DI GARANZIA**

Il Comitato si compone di 5 membri:

- il Dirigente Scolastico o un suo delegato;
- due insegnanti eletti dal Collegio dei docenti;
- un genitore eletto dal Comitato dei genitori rappresentanti di classe;
- uno studente eletto dal Comitato degli studenti rappresentati di classe.

Ogni decisione va presa con la presenza di almeno tre membri; in caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Presidente. Il Comitato di garanzia:

- ha durata annuale e rimane in carica fino all'insediamento del successivo;
- è competente per le impugnazioni previste dall'articolo precedente;
- ha la funzione di raffreddamento del contenzioso e di mediazione tra le parti;
- decide sui conflitti che sorgono in sede di applicazione del presente regolamento, a richiesta degli alunni o di chiunque vi abbia interesse.

In relazione a quest'ultima attribuzione, la decisione finale in merito ai reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro la violazione del presente regolamento spetta al Direttore Generale Regionale definire la questione, previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale.

#### **Art. 34 – applicazione del regolamento**

Il presente regolamento si applica a tutte le attività didattiche sia a quelle mattutine sia a quelle pomeridiane.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 35** - Le disposizioni regolamentari sopra esposte, insieme al patto educativo di corresponsabilità, sottoscritto dalle famiglie, costituiscono parte integrante del POF che gli studenti sono tenuti a rispettare nella sua interezza. Inoltre, si applicano tutte le norme dello Statuto non espressamente richiamate, nonché ogni altra norma giuridica vigente in materia.

**Art. 36** - Eventuali modifiche al presente regolamento devono essere apportate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto.

**Art. 17 - ORARIO DELLE LEZIONI.**

Gli alunni devono entrare in Istituto al suono della prima campana e raggiungere le proprie aule.

Considerata la pendolarità di moltissimi alunni, può, in via eccezionale, essere giustificato un ritardo per accertati motivi di trasporto **fino alle ore 08:20**. Dopo le ore 08:20 lo studente può entrare alla seconda ora senza passare per la presidenza. Il docente annota sul registro di classe l'entrata dello studente alla seconda ora. In caso di ritardi, reiterati o ingiustificati, sia individuali che di massa, segnalati al Dirigente Scolastico e al coordinatore di classe dall'insegnante in servizio, si applicheranno le sanzioni disciplinari di cui all'art. 33.

Al termine delle lezioni, e solo dopo il suono della campana dell'ultima ora, gli alunni devono uscire ordinatamente dalle aule.